



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Affisso all'Albo Pretorio dell'Ente
dal 02/05/2012 al 11/05/2012

L'Incaricato

Al. Baudouin

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N. 04 / 2012

OGGETTO: Nomina portavoce del Presidente dell'Ente.

L'anno duemiladodici, il giorno ventisei del mese di aprile presso la sede dell'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia in Gravina in Puglia alla Via Firenze n. 10,

Il Presidente

Cesare VERONICO, nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente U.prot.GAB-DEC-2012-0000056 del 15/03/2012, assistito dal Direttore f. f. dell'Ente Fabio Modesti,

VISTA la Legge 150/2000 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" la quale all'art. 7 prevede che "L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione";

CONSIDERATO che il Presidente dell'Ente intende avvalersi di tale possibilità alla luce della necessità di promuovere e veicolare, anche attraverso gli organi d'informazione, le attività istituzionali e la stessa immagine dell'Ente. Il portavoce, peraltro, avrà necessariamente collegamento con la struttura amministrativa dell'Ente al fine di attingere e diffondere le notizie in merito alle attività;

CONSIDERATO che la figura del portavoce riveste carattere fiduciario e discrezionale nella sua individuazione e che essa, nel caso di specie, può essere reperita all'esterno dell'Amministrazione anche perché tra il personale in servizio presso l'Ente non risultano essere presenti unità da impiegare nel ruolo in questione. La scelta del portavoce, proprio per le caratteristiche di discrezionalità e di fiduciarità che comporta, prescinde da procedure selettive di sorta;

RITENUTO di potersi avvalere quale portavoce del signor Corrado Minervini nato il 30/05/1973 e residente in Giovinazzo (BA) alla via Milano n. 8, c.f. MNRCRD73E30F284I possiede i requisiti necessari allo svolgimento della funzione così come si evince dal curriculum depositato agli atti dell'Ente;

RITENUTO altresì di poter definire con il signor Corrado Minervini un contratto di collaborazione con decorrenza dal 02/05/2012 al 31/12/2012 con una indennità di € 15.400,00 lordi e di riservarsi il conferimento di ulteriore analogo incarico per le annualità successive, nei limiti delle risorse disponibili nei relativi bilanci;

RITENUTO di stabilire che, a norma del citato articolo 7 della L. n. 150/2000, il portavoce, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche;

RITENUTO di dover approvare lo schema di contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il signor Corrado Minervini, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

RITENUTO di dover incaricare il Direttore f. f. dell'Ente dell'adozione degli atti contabili necessari all'impegno della spesa relativa all'incarico in questione e della liquidazione e pagamento secondo le modalità riportate in contratto;

D E L I B E R A

- Le premesse sono parte integrante della presente deliberazione;
- di conferire l'incarico di portavoce al signor Corrado Minervini nato il 30/05/1973 e residente in Giovinazzo (BA) alla via Milano n. 8 C. F. MNRCRD73E30F284I mediante un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per il periodo decorrente dal giorno 02/05/2012 fino al 31/12/2012 con una indennità di € 15.400,00 al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali, assicurative ed assistenziali;
- di approvare lo schema di contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il signor Corrado Minervini, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;
- di riservarsi il conferimento di eventuale ulteriore analogo incarico per le annualità successive, nei limiti delle risorse disponibili nei relativi bilanci;
- di incaricare il Direttore f. f. dell'Ente dell'adozione degli atti contabili necessari all'impegno della spesa relativa all'incarico in questione e della sua liquidazione secondo le modalità riportate in contratto;
- di inviare il presente provvedimento, in uno con lo schema di contratto con il sig. Corrado Minervini, alla Corte dei Conti - Sezione Controllo Enti ai fini del procedimento di controllo preventivo, così come previsto dall'art. 17, comma 30. della Legge 3 agosto 2009, n. 102;
- di condizionare l'efficacia e l'esecuzione del presente provvedimento all'esito del controllo della Corte dei Conti. Nel caso in cui il predetto controllo dia esito negativo, il contratto s'intende automaticamente risolto.

La Responsabile del Servizio Finanziario

dott.ssa Maria Rosaria Savino

Il Direttore f.f.
Fabio Modesti

Il Presidente
Cesare MERONICO

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

TRA

Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia, con sede in Gravina in Puglia alla Via Firenze n. 10, C.F. 06339200724, in persona del Direttore f.f. Fabio Modesti, nato a Bari il 30.03.1962 e residente per la carica presso la sede dell'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia (di seguito "Ente Parco")

E

Corrado Minervini, nato a Giovinazzo il 30/05/1973 ed ivi residente alla Via Milano n. 8 C.F. MNRCRD73E30F284I (di seguito "collaboratore").

PREMESSO

- che con Deliberazione Presidenziale n. 04/2012 del 27/04/2012 il Presidente dell'Ente Parco, come sopra identificato, ha conferito l'incarico di proprio portavoce al signor Corrado Minervini, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 150/2000 approvando il relativo schema di contratto di collaborazione coordinata e continuativa;

- che con Determinazione Dirigenziale n. ___ del ___/___/___ il Direttore f.f. ha proceduto all'impegno di spesa sul bilancio di previsione 2012, relativo al contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il Sig. Corrado Minervini;

- che è esclusivo interesse delle parti stipulare un contratto contenente gli elementi specifici previsti dal rapporto di collaborazione a progetto specifico dell'art. 409 comma 3. del Codice Civile e del D. L.vo. n. 165/2001 (art. 7) e ss. m. e i.;

- che le parti si danno reciproco atto e dichiarano che i connotati essenziali della collaborazione per le attività di cui all'art. 1 saranno rese in forma autonoma da parte del collaboratore, con irrilevanza del tempo impegnato per l'esecuzione della prestazione e coordinandosi con il Presidente dell'Ente.

Tanto premesso si conviene e stipula quanto segue:



Art. 1 (Descrizione del progetto)

Assistenza e diretta collaborazione di carattere fiduciario col Presidente dell'Ente Parco ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.


Obiettivi:

- promozione e veicolazione, anche attraverso gli organi d'informazione, delle attività istituzionali e della stessa immagine dell'Ente Parco;

- Collaborazione diretta con il Presidente dell'Ente e con la struttura amministrativa dell'Ente al fine di attingere e diffondere sui mezzi di comunicazione le notizie in merito alle attività anche utilizzando strumenti di diffusione elettronici (sito web ufficiale, pagina face book, etc.);

Mezzi e strumenti:

il progetto sopra descritto sarà eseguito presso la sede dell'Ente, e su richiesta del Presidente, anche in luoghi diversi di rappresentanza istituzionale. Potrà avvalersi dei materiali e degli strumenti di proprietà dello stesso Ente.



Art. 2 (Modalità di svolgimento del rapporto)

L'attività verrà svolta dal collaboratore in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo, senza organizzazione di mezzi e con l'utilizzo di attrezzature, modulistica, software, normativa e di quant'altro necessario messo a disposizione dall'Ente Parco.

Per questo le parti si danno reciprocamente atto che il collaboratore non fa parte dell'organico dell'Ente Parco.

Il collaboratore si impegna a coordinarsi, di volta in volta, con il Presidente dell'Ente Parco, per la definizione dei tempi e delle modalità di lavoro, nel rispetto sempre dell'autonomia dello stesso e a prescindere dal tempo da impiegare per l'esecuzione

della prestazione.


Art. 3 (Decorrenza, Durata e Scioglimento)

L'incarico ha decorrenza dal giorno 02/05/2012 ed ha validità fino al 31/12/2012 per una durata totale di mesi otto. Lo stesso incarico potrà essere ulteriormente conferito per le annualità successive, nei limiti delle risorse disponibili nei relativi bilanci.

In caso di malattia e infortunio, la sospensione del rapporto comporta una proroga della durata del contratto per un periodo pari a quello della malattia/infortunio. Il committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore ad un sesto della durata stabilita dal contratto. In qualsiasi momento il committente può risolvere il contratto, per giusta causa, con preavviso di un mese.

Art. 4 (Condizione sospensiva)

L'efficacia e l'esecuzione del presente contratto sono condizionate all'esito positivo del procedimento di controllo preventivo da parte della Corte dei Conti, così come previsto dall'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui il predetto controllo dia esito negativo, il contratto s'intende risolto dal momento della sottoscrizione.



Art. 5 (Trattamento economico)

Il compenso per la collaborazione, per l'intera durata del progetto, è determinato in EURO 15.400,00 (quindicimilaquattrocento/00) al lordo degli oneri fiscali, previdenziali, assistenziali ed assicurativi

L'importo, al netto di spese e contributi, spettante al collaboratore verrà pagato mensilmente, mediante accredito sul conto corrente bancario di questi.

La malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.

L'Ente provvede a trattenere mensilmente, dal compenso lordo corrisposto, le ritenute fiscali e previdenziali nei termini previsti dalla legislazione vigente

Art. 6 (Altri vantaggi - fringe benefits -)

Il collaboratore a progetto non potrà utilizzare i beni strumentali e gli automezzi dell'Ente per scopi personali.

L'utilizzo dei beni strumentali dell'Ente è consentito per i soli fini oggetto del presente contratto.

L'uso degli automezzi in dotazione all'Ente è consentito per le sole finalità del progetto, previa autorizzazione, secondo le modalità previste dal Regolamento dell'Ente.


Art. 7 (Indennità e rimborsi spese)

Il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del presente progetto spetterà per le spese giustificate da idonea documentazione e nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

In caso di esplicita autorizzazione all'utilizzo dell'autovettura del collaboratore verranno rimborsati i costi chilometrici per percorsi con partenza dalla sede dell'Ente nei limiti dell'effettiva percorrenza e in base alle tariffe vigenti per i dipendenti pubblici.

Art. 8 (Dichiarazioni del collaboratore)

Il collaboratore dichiara sotto la propria responsabilità che le prestazioni che è chiamato a svolgere non rientrano nell'oggetto dell'arte o della professione eventualmente esercitata. Il collaboratore a progetto è obbligato a non svolgere attività in concorrenza con l'Ente Parco né, in ogni caso, a diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, né a compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attività dell'Ente medesimo.



Il collaboratore, nella sua qualità di portavoce del Presidente dell'Ente, dichiara di non esercitare, per tutta la durata dell'incarico, attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche

Art. 9 (Tutela della salute e sicurezza del collaboratore)

L'Ente Parco si impegna a tutelare l'integrità psico-fisica del collaboratore tutte le volte che lo stesso si troverà ad operare negli uffici dell'Ente Parco, ai sensi del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche e integrazioni.


Art. 10 (Disciplina fiscale e previdenziale applicabile)

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una collaborazione coordinata e continuativa disciplinata dagli articoli 61 - 69 del D. L.vo. n. 276/2003.

Le prestazioni non sono soggette ad IVA a norma dell'art. 5 del DPR 633/72 e successive modifiche.

In merito al diritto alle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del DPR 917/86, il collaboratore rilascerà apposita dichiarazione.

Verrà infine operata una ritenuta previdenziale ai sensi dell'art. 2 - comma 26. - della L. 335/95, pari ad un terzo dell'aliquota applicabile al collaboratore in dipendenza della sua situazione previdenziale più generale, sull'importo del compenso lordo.



Il collaboratore è assistito da tutela infortunistica da parte dell'INAIL. A tal fine, sempre sull'importo lordo del compenso, verrà operata la ritenuta pari ad un terzo dell'aliquota stabilita dalle tariffe dell'Istituto.

Art. 11 (Consenso ai sensi del D. lgs 196/2003)

Il collaboratore innanzi identificato, informato ai sensi dell'art. 13 del D. L.vo. n. 196/2003, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Art. 12 (Rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del Codice Civile e della legislazione speciale vigente in quanto applicabili.


Gravina in Puglia, li _____

ENTE PARCO NAZIONALE

DELL'ALTA MURGIA (Il Presidente – Cesare Veronico) _____

IL COLLABORATORE (Corrado Minervini) _____

L'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia ed il Sig. Corrado Minervini, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., dichiarano di accettare espressamente, ed in particolare, le disposizioni di cui agli artt. 2 (Modalità di svolgimento del rapporto), 3 (Decorrenza, Durata e Scioglimento), 4 (Condizione sospensiva), 5 (Trattamento economico), 8 (Dichiarazioni del collaboratore), 9 (Tutela della salute e sicurezza del collaboratore), 11 (Consenso ai sensi del D. lgs 196/2003) della su scritta convenzione.



Gravina in Puglia, li _____

ENTE PARCO NAZIONALE

DELL'ALTA MURGIA (Il Presidente – Cesare Veronico) _____

IL COLLABORATORE (Corrado Minervini) _____